

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454 www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA Ordinanza N. **312** In data**06/11/2020**

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ulteriori misure per il contrasto della malattia covid-19, a tutela della salute pubblica con decorrenza dal 06 novembre e fino al perdurare della permanenza nella "zona rossa" di cui al DPCM del 03/11/2020, all'art.1 decreto del Ministero della Salute 04/11/2020 ed allegato 2 del medesimo decreto

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge

25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Visti - il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;

- l'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 79 del 23/10/2020;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria.

Vista l'Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 80 del 25/10/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020" in vigore dal 26.10.2020;

Visto l'ultimo DPCM del 03/11/2020 che prevede misure volte al contrasto della malattia da Covid-19 secondo 3 distinti scenari;

Considerato che il Decreto del Ministero della Salute emanato giorno 04/11/2020 in seguito al DPCM del 03/11/2020, all'allegato 2 contempla la Regione Calabria tra i territori a cui applicare lo scenario di criticità "Zona Rossa", prevedendo pertanto l'applicazione delle misure più stringenti previste dal DPCM citato;

Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto pertanto necessario adottare, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 demandate ai Sindaci nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate quali misure necessarie volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che il Sindaco nel rispetto delle normativa statali e regionali pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei numerosi casi di positività che hanno interessato anche i cittadini del Comune di Bagnara, che nello specifico, alla data attuale, ha comportato l'emanazione di provvedimenti di misura cautelare di isolamento domiciliare per molti concittadini, di cui 9 attualmente positivi al covid-19;

Atteso quindi che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune, non potendo garantire presidi sull'intera estensione delle strutture nel limitare l'accesso con adeguati strumenti, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e con gli obiettivi dei D.P.C.M. sopra citati ed in particolare dell'ultimo del 03.11.2020 in vigore dal 06.11.2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Ravvisata la necessità di dover intervenire, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 tra la cittadinanza, nello specifico predisporre dal 06/11/2020, ovverro l'entrata in vigore del nuovo DPCM citato e fino al perdurare delle misure previste per la "zona rossa":

- la chiusura al pubblico degli uffici del palazzo municipale e delle sedi distaccate;
- la chiusura della Villa Comunale;
- il divieto di praticare attività sportive e motorie all'interno delle Piazze Comunali e del Porto;
- l'adozione di misure urgenti per la gestione quotidiana dei lavori agricoli dei contadini locali non professionali;

ORDINA

in funzione delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid -19 e per le motivazioni in premessa citate, con effetto immediato e fino alla permanenza nella "zona rossa" di cui al DPCM del 03/11/2020 e Decreto del Ministero della Salute 04/11/2020 in aggiunta a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali quanto segue:

1. la chiusura al pubblico degli uffici comunali sede centrale ed uffici periferici, garantendo la reperibilità al seguente numero telefonico 0966374011, avendo cura di seguire la voce guida indirizzante all'Ufficio interessato. Alternativamente al servizio telefonico, è attivo il servizio a mezzo email, di cui si forniscono i relativi indirizzi di Posta elettronica:

Servizio Polizia Locale: poliziamunicipale@comune.bagnaracalabra.rc.it

Servizi Demografici: servizidemografici@comune.bagnaracalabra.rc.it

 $Servizio\ Tributi:\ pec:\ protocollo@pec.comunebagnara.it\ ,\ mail:\ c.calabro@comune.bagnaracalabra.rc.it$

 $Ufficio\ Tecnico:\ ufficiotecnico@comune.bagnaracalabra.rc. it$

Relativamente al servizio di rilascio della Carta d'Identità elettronica, è necessario prenotare apposito appuntamento, contattando l'addetto dell'Ufficio preposto, al numero telefonico 0966374011 — Int. 214, o tramite email all'indirizzo: <u>servizidemografici@comune.bagnaracalabra.rc.it</u>

I cittadini potranno avere accesso alle sedi comunali e agli uffici solo su appuntamento autorizzato dal responsabile del servizio o su convocazione scritta che dovrà essere esibita all'ingresso.

I Responsabili degli Uffici e dei servizi avranno cura di presidiare ogni aspetto organizzativo riferibile alla tempestiva ed efficiente continuità dei rispettivi servizi all'utenza, a mezzo l'ausilio di un proprio collaboratore che sarà preposto al servizio telefonico e di posta elettronica, e con l'organizzazione dei servizi di *back office*, che saranno disimpegnati ove possibile a mezzo strumenti telematici;

- 2. è fatto divieto di svolgere attività sportive e motorie all'interno delle Piazze Comunali, nello specifico Piazza R. Villari Ex Piazza Lido, Piazza Matteotti, Piazza Marconi, Piazza Morello, Piazza Gramsci, Piazza Cappuccini, Piazza M. Ss. Annunziata di Pellegrina;
- 3. è fatto divieto di svolgere attività sportive e motorie all'interno dell'area portuale: l'accesso rimane consentito unicamente ai pescatori professionisti, ai titolari di imbarcazioni adibite alla pesca, proprietari di imbarcazioni turistiche e piccole imbarcazioni, per lo svolgimento delle attività lavorative consentite e la

manutenzione dei natanti;

- 4. la chiusura al pubblico della Villa Comunale;
- 5. di autorizzare la gestione quotidiana dei lavori agricoli ai contadini locali non professionali e nello stesso tempo di consentire l'accudienza di animali non domestici (pecore, capre, maiali, galline e simili) allevati dagli stessi, limitando ad un tempo breve ovvero dalle ore 05,00 alle ore 13,00 di ogni giorno, trattandosi di attività lavorativa assimilabile agli spostamenti per ragioni di lavoro e di necessità che dovranno essere autocertificati e consentiti dai D.P.C.M. del 03.11.2020;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito web e i canali social dell'Ente al fine di rendere massima diffusione della stessa. La stessa potrà essere aggiornata qualora si rendesse necessario a seguito di nuova valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

Di trasmettere copia della presente ordinanza per le rispettive competenze:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- al Commissariato di PS- Villa San Giovanni
- alla locale stazione dei Carabinieri di Bagnara Calabra
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
- al Corpo Polizia Municipale di Bagnara Calabra
- al Responsabile UOC 4.
- al Responsabile ufficio Covid -19 dell'ente

AVVERTE CHE:

- il mancato rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, comporterà le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 in premessa citato;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/11/2020

II Sindaco

Rag. Gregorio Giuseppe Frosina